

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 Provincia di Napoli

(Penisola Sorrentina)

Tel. 081 5339401

C.F. 00637560632

protocollo.massalubrense@pec.it

Prot. n. 3918

Ordinanza n. 31

Oggetto: sospensione attività educative in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e delle attività in presenza del servizio asilo nido comunale *Le Coccole* dal 17/02/2021 al 27/02/2021.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO i successivi DPCM recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DL 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al **15 ottobre 2020** ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;


VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020, con la quale la Campania è stata individuata tra le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" (scenario di massima gravità) e con un livello di rischio "alto", da cui consegue l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 del richiamato D.P.C.M. 3 novembre 2020;

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020, con il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio e misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 ("ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" entrato in vigore in data 16 gennaio 2021;

VISTO l'art. 3 con cui sono state previste "**Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto**";

VISTO in particolare l'art. 3, comma 4, paragrafo f) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 che recita " *fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi*



educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 3 del 22 gennaio 2021 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale." con la quale, nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, sono state dettate ulteriori disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale ed al punto 1.2 è stato previsto, tra l'altro, che "Fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti, a far data dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art.1, comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021";

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 22 del 29 gennaio 2021 ad oggetto "sospensione attività didattiche in presenza della scuola secondaria superiore IS Polispecialistico San Paolo – Sede Associata di Massa Lubrense dal 01/02/2021 al 28/02/2021";

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 27 del 12 febbraio 2021 ad oggetto "Misure di contenimento del contagio da COVID-2019 - Provvedimenti. ";

VISTO il decreto cautelare della V sezione del Tar Campania n. 297/2021 del 13/02/2021 con cui è stata rigettata l'istanza di ricorso, presentata di un gruppo di genitori, contro l'ordinanza del sindaco di Torre Annunziata che prevede la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado;

VISTO il comunicato del 15 febbraio 2021 dell'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 ad oggetto "COVID-19, indagine sulle caratteristiche del virus - Variante "Inglese" nel 25% dei casi in Campania" in cui si evidenzia che lo studio di sorveglianza epidemiologica, condotto da Istituto Zooprofilattico, Tigem e Cotugno, prende in esame la diffusione territoriale del contagio attraverso il campionamento dei casi positivi, e ha già verificato che la percentuale di incidenza della cosiddetta "variante inglese" in Campania, in media con quella nazionale, è attestata al 25%. Un caso su quattro.

VISTA la nota prot. UC.2021.0000118 dell'11/2/2021, con cui l'Unità di Crisi della Regione Campania ha trasmesso la relazione relativa all'andamento epidemiologico regionale e illustrato il sistema di "alert" da verificare su un'apposita piattaforma e che costituisce la guida per le autorità di governo locale ai fini di eventuale adozione di provvedimenti restrittivi in termini di prevenzione territoriale;

CONSIDERATO che su detta piattaforma, in data odierna, il Comune di Massa Lubrense ha registrato nella settimana dal 8 al 14 febbraio 2021 una incidenza dei nuovi positivi a sette giorni per 100.000 residenti pari a **447,22 rispetto al valore della Regione Campania di 166,13** e una percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni del **23,08% rispetto alla media regionale attestata a 9,31%** e che tale **alert** determina la necessità di adozione di un ulteriore provvedimento;

CONSIDERATO che

- nell'ambito del territorio locale sussistono condizioni di criticità della condizione epidemiologica in dipendenza del carattere particolarmente diffusivo del contagio;
- l'I.C. Bozzaotra la scorsa settimana ha comunicato l'isolamento fiduciario di 5 classi in conseguenza della positività di un docente;
- l'I.C. Pulcarelli – Pastena in data odierna ha comunicato la positività di un alunno ed il conseguente tracciamento di 5 docenti e n. 12 alunni;
- lo screening con tamponi antigenici effettuato da questa Amministrazione nella scorsa settimana ha registrato n. 23 positivi su n. 741 partecipanti;
- l'andamento epidemiologico sul territorio comunale ad oggi registra un numero di contagiati di 132 persone;



SENTITE le Dirigenti scolastiche degli Istituti Comprensivi del territorio comunale;
SENTITO per le vie brevi il Dirigente ASL - Responsabile UOPC Dottor Francesco Fanara;
SENTITO per le vie brevi il Dott. Antonino Belfiore in qualità di Responsabile della Funzione n. 2 *Sanità, assistenza sociale e veterinaria* del Centro Operativo Comunale, organismo straordinario per la gestione delle situazioni di emergenza;
SENTITA per le vie brevi la D.ssa Nunzia Sonia Bernardo in qualità di Assessore alla Salute nonché coordinatrice degli screening sul territorio comunale;
VISTO l'art. 50, comma 5 del d.lgs 267/2000, che testualmente ribadisce: "...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale";
RAVVISATA la necessità di sospendere le attività educative e didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e le attività in presenza del servizio asilo nido comunale *Le Coccole* dal 17/02/2021 al 27/02/2021, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico

ORDINA

1. a decorrere dal 17/02/2021 e sino al 27/02/2021, sono sospese le attività educative e didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e le attività in presenza del servizio asilo nido comunale *Le Coccole*;
2. resta salva la possibilità - prevista dall'art. 3, comma 4, paragrafo f) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 - di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
3. dette disposizioni si intendono applicate anche nei confronti delle Scuole private e paritarie;
4. sono fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della condizione epidemiologica.

STABILISCE

Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Napoli; alla Regione Campania; alla Città Metropolitana; al Direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico; a tutti gli Istituti Scolastici del Comune; al competente settore dell'ASL Na 3 Sud; alle Forze dell'Ordine del territorio; ai Servizi Comunali Manutenzione e Protezione Civile; Pubblica Istruzione e Servizi Sociali;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale e di diffonderlo nei canali social network per la massima conoscenza della popolazione;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del c.p., le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. ed al T.A.R. competente sempre entro 60 gg. oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Massa Lubrense, 16 febbraio 2021



Il Sindaco
Lorenzo Balducelli
